

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3186-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 2005

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro per la funzione pubblica  
di concerto col Ministro degli affari esteri  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro della giustizia  
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
col Ministro dell'interno  
col Ministro per gli affari regionali  
e col Ministro per le pari opportunità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	12
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	15
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	16
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	18
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 si riprende un processo di modernizzazione della normativa interrotto dal luglio 2003, in occasione dell'approvazione della legge di semplificazione per l'anno 2001. Si tratta di un disegno di legge pienamente condivisibile nel suo contenuto originario, che si è arricchito nel corso dell'esame in sede referente, e negli obiettivi che si prefigge, al quale è necessario assicurare un esame parlamentare il più possibile sollecito.

Il testo che la Commissione affari costituzionali ha approvato in esito all'esame in sede referente comporta alcune significative modifiche al testo originario, sulle quali si è registrata una positiva convergenza anche al di là dei singoli schieramenti politici, con l'approvazione di alcune proposte emendative presentate da forze dell'opposizione. L'esame del disegno di legge di semplificazione ha inoltre dovuto tener conto di alcune proposte che il Governo ha elaborato nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, realizzato in due distinti provvedimenti, il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e il disegno di legge atto Camera n. 5736, presentato all'altro ramo del Parlamento. In questi provvedimenti, infatti, sono presenti disposizioni coincidenti o comunque corrispondenti o direttamente connesse con alcune delle materie disciplinate con il disegno di legge di semplificazione o oggetto di proposte emendative, provenienti in particolare proprio dal Governo, presentate al medesimo disegno di legge di semplificazione: snellimento degli adempimenti amministrativi delle imprese, monitoraggio e valutazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle

amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, revisione generale della disciplina del silenzio assenso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, abrogazione generale, a certe condizioni e con rilevanti eccezioni, delle disposizioni legislative entrate in vigore prima del 1970. L'esame di tali proposte emendative ha tenuto conto delle elaborazioni che il Governo aveva messo a punto nell'ambito dei provvedimenti cosiddetti sulla competitività, recependole nel testo approvato e ora all'esame dell'Assemblea.

Il disegno di legge si divide in più parti: una prima parte è costituita dall'articolo 1, che propone modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, già modificato con la precedente legge di semplificazione: all'originaria previsione di estendere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle procedure amministrative, anche nei rapporti con i cittadini (lettera *f*) del suo comma 4), si sono affiancate altre sostanziali modifiche alla «norma madre» della semplificazione. L'articolo 20 della legge n. 59 è stato infatti integrato con ulteriori criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe di riassetto normativo: nel comma 3 di quell'articolo, la nuova lettera *a-bis*) indirizza l'attività del legislatore delegato nel senso di realizzare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, garantendo così che il linguaggio normativo venga adeguato, aggiornato e semplificato. I successivi criteri di delega inseriti nell'articolo 20 sono finalizzati a realizzare sinergie nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo tra lo Stato e le regioni: si prevede infatti che nell'esercizio delle deleghe il Governo promuova l'esercizio delle funzioni normative dello Stato e delle regioni, nonché le attività di interesse

comune, in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione (*a-ter*) e promuova altresì la definizione di principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla stessa legge 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di consultazione (*a-quater*).

Con il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 20 si intende ovviare a un inconveniente riscontrato a seguito dell'abbandono dello strumento dei testi unici misti, derivante dall'abrogazione dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, disposta dalla legge di semplificazione 2001: senza riproporre quella opzione, il nuovo criterio di delega introdotto in sede referente prevede che, quando il Governo procede a una codificazione, realizzi anche la raccolta organica delle norme regolamentari vigenti nella materia oggetto del riassetto da mantenere nel rango di origine, adeguandole ai provvedimenti legislativi sopravvenuti e semplificandole. Si tratta, come nel caso dei due criteri di delega prima indicati, di novelle proposte accogliendo emendamenti presentati da forze dell'opposizione.

I criteri di delega di cui alle lettere *f-bis*), *f-ter*), *f-quater*) ed *f-quinquies*) sono stati inseriti recependo le indicazioni in tal senso contenute nel disegno di legge governativo sulla competitività (atto Camera n. 5736): sono così sanciti alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, quale la generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni pubbliche, strumenti di diritto privato; l'obbligo di conformarsi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali; la riconduzione delle intese, degli accordi e delle conferenze di servizi che abbiano carattere di ripetitività ad uno schema

base; la possibilità per le amministrazioni di avvalersi degli uffici di altre amministrazioni sulla base di accordi.

Infine, viene prevista una verifica della coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria; il Governo è anche tenuto ad assicurare la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione a livello europeo.

I successivi articoli del Capo I costituiscono una seconda parte del disegno di legge in esame: con tali disposizioni si conferiscono al Governo singole deleghe per il riassetto normativo in materie nelle quali si sono susseguiti molteplici e spesso non coerenti interventi legislativi, con evidenti effetti negativi per i cittadini; nell'esercizio delle deleghe il Governo dovrà attenersi al rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle procedure indicate nel ricordato articolo 20 della legge n. 59 del 1997 come modificato, oltre che agli specifici criteri e principi indicati per ciascuna delega.

Un primo ambito di intervento riguarda i benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace (articolo 2): l'attuale disciplina legislativa è infatti il risultato di una stratificazione normativa formata attraverso una serie di provvedimenti - spesso emanati con ampio ricorso alla tecnica del rinvio - succedutisi nel tempo senza un adeguato coordinamento. Con il riassetto proposto, da attuarsi mediante la codificazione della normativa primaria in materia, si intende armonizzare e razionalizzare il complesso quadro normativo di riferimento allo scopo di agevolare la lettura e l'applicazione delle disposizioni di favore relative alle diverse categorie di beneficiari. L'articolo non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Il successivo articolo 3 prevede il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura), superando la disorganicità dell'attuale disciplina che sarà così ricondotta a un unico *corpus* normativo, semplificando e snellendo le procedure. Infatti, la contabilità delle sedi all'estero è caratterizzata da un numero elevatissimo di capitoli di bilancio, che rende particolarmente complessa la loro gestione contabile. Inoltre, la vigente normativa non consente alcuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie all'estero. Proprio per rispondere a esigenze di flessibilità, la Commissione ha inserito nella disposizione un criterio di delega a norma del quale si potranno effettuare variazioni compensative in corso d'anno fra i diversi capitoli di parte corrente e i diversi capitoli di conto capitale, nell'ambito delle risorse finanziarie globalmente assegnate all'ufficio.

L'articolo 4 conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e, dopo le modifiche approvate in sede referente, interviene in materia di rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive. L'articolo rappresenta una delle norme più significative dell'intero disegno di legge, perseguendo l'obiettivo di alleviare il sistema delle imprese dai troppi oneri e adempimenti che ne aggravano attualmente l'attività: la semplificazione relativa all'attività di impresa, fatti salvi alcuni settori sensibili, consentirà finalmente al sistema delle imprese italiane di porsi in linea con quello degli altri Paesi europei, accrescendone in modo rilevante la competitività, che si misura anche in base alle modalità, alla quantità e ai tempi necessari per gli adempimenti burocratici cui l'attività di impresa è soggetta. Consapevole che l'intervento prefigurato, sin dalla sua prima formulazione nel disegno di legge originario, rappresenta il cuore del provvedimento nel suo complesso,

la Commissione ha svolto, su questo specifico profilo, una serie di audizioni informali delle principali organizzazioni rappresentative delle categorie produttive per acquisire le loro valutazioni e gli eventuali suggerimenti in questa materia. L'articolo è stato modificato, adeguandolo nel contenuto al testo che il Governo ha approntato nell'ambito del disegno di legge recante il Piano d'azione per lo sviluppo citato (atto Camera n. 5736) e integrandolo con le norme dell'articolo 6 di quel disegno di legge non presenti nell'originario testo del disegno di legge di semplificazione.

Con l'articolo 4, dunque, si conferisce al Governo una delega al riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, esclusi quelli di natura fiscale, previdenziale e ambientale e di quelli gravanti sulle imprese stesse in qualità di datori di lavoro. Anche per l'esercizio di questa delega sono richiamati i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sono dettati ulteriori specifici criteri e principi direttivi. In particolare, di rilevante importanza è il principio direttivo della semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, di trasformazione, di trasferimento e di cessazione dell'attività d'impresa, consultando sul punto le organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate (organizzazioni imprenditoriali, organismi di rappresentanza di ordini professionali, eccetera). Si prevede inoltre la delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa e la sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi.

I commi 2 e 3 prevedono che il Governo e le regioni promuovano intese e accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, con lo scopo di favorire

il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative statali e regionali in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, di favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione, di individuare forme di semplificazione omogenee su tutto il territorio nazionale degli adempimenti gravanti su piccole e medie imprese e su imprese artigiane, nonché di favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese su tutto il territorio nazionale. Gli accordi in questione possono essere anche finalizzati ad assicurare l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli sportelli unici, favorendo - tra l'altro - l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli stessi. In particolare, gli accordi possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili con il Fondo per le aree sottoutilizzate, limitatamente agli interventi riguardanti tali aree. Si propone, inoltre, di allargare e consolidare l'esperienza degli «sportelli unici per le attività produttive», in modo da assicurare su tutto il territorio la presenza di punti integrati di servizio della pubblica amministrazione, che possano fornire alle imprese che vogliono investire non solo un supporto amministrativo efficace e tempestivo, ma anche un'assistenza e un orientamento nella scelta degli incentivi economici.

La proposta di intervento normativo è stata costruita tenendo conto delle esperienze precedenti di sportelli unici, con il proposito di eliminare le criticità che erano emerse e di valorizzare gli aspetti organizzativi e procedurali che si ritengono essenziali per una azione amministrativa «semplificata e efficiente» sul territorio con l'adozione, tra l'altro, di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse.

Il comma 4 mira a risolvere il problema del coordinamento tra la normativa delegata che sarà emanata in attuazione dell'articolo e la legislazione regionale in materia di

adempimenti delle imprese. Il comma 5 prevede che lo sportello unico di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sia realizzato in modalità informatica ed eroghi i propri servizi anche per via telematica. Il comma 6 stabilisce che con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sono definite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni ed ai servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali, consentendo l'integrazione in un unico processo degli adempimenti amministrativi delle imprese stesse. Il comma 7 stabilisce che dall'attuazione dei commi da 1 a 6 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede il riassetto in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali: si tratta di un settore nel quale si è verificata una stratificazione di interventi legislativi che richiede un'opera di riassetto che valorizzi maggiormente la funzione del controllo strategico e consenta sempre più l'emersione di una cultura di Governo di programma, che trova specifica espressione, nell'attuale compagine di governo, nella figura del Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Oggetto della delega è la revisione della disciplina dei controlli «interni» ai quali è sottoposta l'attività della pubblica amministrazione, riconducibili al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione e a quello strategico. Tra i criteri di delega vi è quello (di cui alla lettera g)) che richiede l'adeguamento degli strumenti di controllo interno

anche alla valutazione di variabili qualitative che vengono in considerazione nell'ambito dell'erogazione di servizi da parte di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici nazionali; la Commissione ha esteso tale criterio anche ai servizi erogati da altri soggetti, anche privati concessionari o affidatari di pubblici servizi; la finalità perseguita è sempre quella di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Con il successivo articolo, non modificato nel corso dell'esame in Commissione, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità: si tratta di una delega che incide in una materia in cui la frammentarietà degli interventi è insita nella stessa natura dei provvedimenti legislativi, chiamati ad assicurare la tutela delle pari opportunità nei più diversi settori normativi; l'esigenza di un riordino e di una razionalizzazione delle disposizioni in materia è quindi quanto mai evidente, anche se è a suo avviso destinata a coesistere con nuovi interventi puntuali nelle singole materie.

L'articolo 7, introdotto in Commissione, conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato, con particolare riguardo al procedimento disciplinare, e degli archivi notarili, disciplinati dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Anche in questo caso al richiamo dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 si affiancano specifici criteri e principi direttivi, prevedendosi la semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legislazione vigente quando essi non siano più ritenuti utili. Si segnalano, inoltre, i principi inerenti l'aggiornamento e il coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali

e degli archivi notarili, nonché quello che prevede il ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche. La disposizione in questione va considerata congiuntamente con l'articolo 13 che reca norme in materia di atti notarili, con effetto immediato ai fini della semplificazione e del superamento di procedure divenute obsolete o di significato non chiaro: le norme richiamate formano oggetto di un apposito disegno di legge all'esame della Commissione giustizia del Senato (atto Senato n. 1596), sul quale si è già formato un ampio consenso. La Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno approvare le proposte emendative in materia, nel presupposto che il disegno di legge di semplificazione è una occasione per accelerare l'entrata in vigore di norme particolarmente urgenti, dopo aver acquisito il parere di nulla osta della Commissione giustizia.

La terza parte del disegno di legge n. 3186 coincide con il Capo II, nel quale sono dettate puntuali modifiche alla legislazione vigente in specifici settori, volte a risolvere difficoltà applicative o interpretative.

L'articolo 8 modifica il nuovo codice della strada allo scopo di rendere più accessibile all'utenza la proposizione dei ricorsi relativi ai requisiti psicofisici alla guida; è stata invece soppressa l'altra modifica originariamente prevista nel disegno di legge, concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (lettera b)).

L'articolo 9, non modificato in sede referente, modifica l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri completando l'intervento concernente tale amministrazione già interessato dalla delega di cui all'articolo 3. Le novelle sono ispirate ai criteri della semplificazione, della razionalizzazione delle risorse e della funzionalità dell'amministrazione degli affari esteri e non comportano, come specificato al comma 4, oneri a carico del bilancio dello Stato. Un primo gruppo di modifiche è volto a consentire una maggiore razionalizzazione dell'attività e dell'organiz-

zazione del Ministero degli affari esteri; un secondo gruppo di norme rendono più flessibili alcune procedure contabili delle delegazioni diplomatiche speciali; un terzo gruppo, infine, reca norme di coordinamento formale e sistematico.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle pubbliche amministrazioni. Il testo è stato modificato dalla Commissione con l'approvazione di un emendamento a norma del quale i risultati della valutazione dei dirigenti e quelli inerenti il controllo strategico sono riferiti esclusivamente al Ministro, che li comunica al Presidente del Consiglio, al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l'attuazione del programma di governo, ove nominato. Un'ulteriore modifica sancisce il ruolo del Ministro per la funzione pubblica nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio. Sono, infine, state soppresse due norme, la prima delle quali prevedeva che le risultanze delle analisi di valutazione e del controllo strategico fossero riferite anche al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo; l'altra norma soppressa riferiva anche al Ministro per l'attuazione del programma di Governo la possibilità di avvalersi del comitato tecnico scientifico e dell'apposito osservatorio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

L'articolo 11, non modificato dalla Commissione, reca alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare, in materia di disciplina concernente gli obblighi relativi all'identificazione dei clienti ed alla registrazione delle opera-

zioni compiute giornalmente, nonché in materia di guardie particolari giurate e rilascio del relativo porto d'armi, introducendo un termine di durata biennale della nomina stessa.

L'articolo 12, anch'esso concernente competenze del Ministero dell'interno, e con il quale tra l'altro si autorizza la delegificazione del procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza, non è stato modificato in Commissione.

L'articolo 13, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni in materia di atti notarili e modifica, nel senso di una maggiore chiarezza e semplificazione legislativa, alcune disposizioni della legge sul notariato e gli archivi notarili (legge n. 89 del 1913). In particolare sono rese più agevoli le previsioni contenute negli articoli 47 e 48 della predetta legge sui casi in cui è necessaria la presenza delle parti e di due testimoni per il ricevimento degli atti; inoltre sono abrogate le norme (articolo 77 della legge n. 89 del 1913 e articolo 91 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326) che prevedevano l'apposizione di una nota del notaio in calce agli atti (sia originali che in copia) sulle spese, i diritti e gli onorari.

In secondo luogo, il nuovo articolo 13 esclude per il repertorio speciale dei protesti cambiari, l'applicazione dell'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti, generalmente previsto, invece, per i repertori degli atti notarili.

Quindi viene modificata e semplificata la norma (articolo 1 della legge 20 aprile 1943, n. 226) che prevede la presenza di testimoni nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private: tale presenza diventa necessaria solo se il notaio o una parte lo richieda con un'espressa menzione nell'autenticazione, laddove attualmente è sempre prevista salvo che la parte o le parti vi rinuncino di comune accordo.



Rilevante è anche la novella all'articolo 30 del testo unico in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla lottizzazione abusiva: è previsto che gli atti aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni non sono più nulli ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica ovvero la dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti su eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici; tali atti infatti potranno essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa con atto pubblico o autenticato nelle forme e alle condizioni previste dalla novella in oggetto. In questa direzione è prevista pure una clausola di salvaguardia per gli atti redatti prima dell'entrata in vigore della legge.

Semplificazioni per agli atti pubblici e le scritture private sono previste a favore dei ciechi (con un articolo aggiuntivo alla legge 3 febbraio 1975, n. 18).

Infine, in materia di registro generale dei testamenti, è previsto che l'obbligo di iscrizione può avvenire anche in via telematica demandando ad un regolamento ministeriale le norme di attuazione.

Con l'approvazione dell'articolo 14, la Commissione ha recepito, con alcune modifiche, le norme che il Governo ha elaborato, nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, in tema di semplificazione dell'attività amministrativa. L'articolo sostituisce l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, relativo alla conclusione del procedimento: le modifiche principali riguardano il rinvio ad uno o più regolamenti governativi per la fissazione dei termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Per gli enti pubblici nazionali si prevede, invece, che i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di rispettiva competenza siano

fissati dagli enti stessi, secondo i propri ordinamenti. Il termine viene direttamente fissato in novanta giorni nei casi in cui non si provveda alla individuazione dei tempi secondo i criteri sopra descritti. Inoltre la disposizione proposta sostituisce l'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi in cui il silenzio dell'amministrazione su una istanza privata equivale ad un provvedimento di accoglimento (cosiddetto «silenzio-assenso»). In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 20 generalizza e rende di immediata applicazione la norma secondo la quale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non dà risposta ad una istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi il suo silenzio ha valore di provvedimento amministrativo di accoglimento, fatta salva solamente l'applicazione dell'articolo 19. Il cosiddetto «silenzio-assenso» matura una volta scaduto il termine di cui all'articolo 2 della legge medesima, senza che l'amministrazione comunichi all'interessato il provvedimento di diniego ovvero non indica, nel termine di trenta giorni, una conferenza di servizi. Inoltre, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse. Sono espressamente escluse dall'applicazione del meccanismo di silenzio-assenso alcune categorie di istanze, tra cui quelle riguardanti il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, alla giustizia, alla salute e alla pubblica incolumità; ulteriori categorie di atti e procedimenti sottratti al meccanismo di silenzio-assenso possono essere individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nuova disciplina del silenzio-assenso non si applica ai procedimenti in corso; si prevede, infine, che per le istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione, il silenzio dell'ammini-

strazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni. Ai commi 8, 9 e 10 si provvede a chiarire che, nei casi in cui un'attività è stata avviata a seguito di una denuncia di inizio attività o del silenzio dell'amministrazione equivalente ad accoglimento dell'istanza, non vengono meno i poteri amministrativi di vigilanza, prevenzione e controllo su tale attività. Inoltre si attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza in materia di controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi. Va nuovamente ricordato che una disciplina corrispondente a quella appena esposta è inclusa nel disegno di legge atto Camera n. 5736 e anche nell'emendamento che il Governo ha presentato al Senato il 3 maggio 2005, in ordine al decreto-legge n. 35 del 2005.

Le disposizioni inserite con l'approvazione dell'articolo 15, riproducono, da un lato, i commi da 1 a 12 dell'articolo 4 del disegno di legge sulla competitività, dall'altro introducono nel nostro ordinamento una misura di *better regulation*, già conosciuta in altri Paesi europei con la simbolica denominazione di «norma - ghigliottina», adeguando la sua disciplina già formalizzata con apposito emendamento a quella elaborata nel richiamato disegno di legge atto Camera n. 5736.

I primi commi, come detto, disciplinano l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) quale strumento di supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione, fornendo una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Viene inoltre disciplinata la verifica dell'impatto della regolamentazione

(VIR) consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni; tale verifica è destinata a operare dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Un ruolo centrale nella gestione e realizzazione di questi strumenti per una migliore qualità della legislazione è attribuito al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo prevede poi, come detto, la cosiddetta «norma - ghigliottina»: si tratta di un efficace meccanismo di abrogazione automatica di provvedimenti legislativi che consentirà chiarezza del sistema e superamento di errori e di norme obsolete. In particolare, terminata la ricognizione delle leggi statali vigenti, già avviata ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si prevede che siano abrogate tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente ad una certa data (1° gennaio 1970), salvo quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi e quelle direttamente ed esplicitamente escluse dall'effetto abrogativo, ad opera del comma 17. La norma proposta intende perseguire i seguenti risultati: la riduzione dello *stock* normativo, che continua ad appesantire l'attività di impresa e la vita dei cittadini, anche solo per la difficoltà di individuare la disposizione applicabile per la singola fattispecie concreta; la semplificazione delle leggi e il miglioramento della loro intelligibilità. Tra le disposizioni che rimarranno in vigore senza necessità di apposita conferma nei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, oltre a quelle relative a particolari materie la cui delicatezza o il cui rilievo costituzionale o sopranazionale consigliano di sottrarre al meccanismo «taglialeggi», si segnalano: i codici e testi unici, le disposizioni contenute nei decreti ricogni-

tivi aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, nonché le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale e le disposizioni tributarie e di bilancio. È previsto che sugli schemi di decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative sottratte all'abrogazione automatica e che provvedono al riassetto delle stesse sia dato parere da parte di una Commissione parlamentare bicamerale *ad hoc*, che, dunque, viene istituita. Inoltre, la necessità di ricondurre ad unità i singoli interventi di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione impone la costituzione di una struttura di supporto al Ministro per la funzione pubblica che assuma le funzioni di coordinamento nelle suddette materie. Tale struttura, nella sua composizione, è ispi-

rata ad un approccio collaborativo in quanto le politiche della semplificazione richiedono una intensa condivisione di obiettivi fra i diversi soggetti interessati.

Il Capo III, infine, prevede la possibilità per il Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi di quelli emanati in attuazione delle deleghe conferite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7, nonché l'analoga possibilità di interventi correttivi e integrativi anche di decreti legislativi adottati ai sensi della precedente legge di semplificazione, legge n. 229 del 2003.

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza della spesa in relazione all'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai Capi I e II del provvedimento in esame, nonché in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

L'articolo 19, invece, non modificato dalla Commissione, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni.

PASTORE, *relatore*

**PARERI DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

**su testo ed emendamenti**

22 febbraio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere in parte di nulla osta e in parte favorevole con osservazioni su emendamento e subemendamenti.

La Commissione esaminato l'emendamento 15.0.1 e i subemendamenti ad esso relativi esprime parere di nulla osta su di essi fatta eccezione per il subemendamento 15.0.1/2 su cui il parere è favorevole. Al riguardo si osserva che, rispetto alla soluzione fatta propria con l'emendamento 15.0.1 di prevedere una norma immediatamente efficace di abrogazione automatica di tutte le disposizioni pubblicate anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, sembrerebbe preferibile e più prudente, al fine di evitare il rischio di inopportuni vuoti normativi, delegare il Governo alla ricognizione delle norme di cui sarà poi disposta l'abrogazione, sulla base dei criteri che saranno indicati ovviamente dal legislatore delegante.

A tal proposito si raccomanda appunto la soluzione contenuta nel subemendamento 15.0.1/2, rilevandosi peraltro che sarebbe forse consigliabile prendere in considerazione un termine più ampio per l'esercizio della delega in questione.

(Estensore: SEMERARO)

**su emendamenti**

8 marzo 2005

La Commissione, per quanto di competenza, formula un parere in parte di nulla osta con osservazioni ed in parte contrario sull'emendamento 6.0.1 (testo 2).

Al riguardo, il parere è contrario con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 3) e 5).

Con riferimento al numero 3), in particolare, si prevede un intervento di «semplificazione» in materia di nullità per vizi di forma e «sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione.» La portata innovativa della delega si coglie ove si osservi in proposito che l'ordinamento notarile vigente (legge 16 febbraio 1913, n. 89) vieta al notaio di ricevere, tra gli altri, atti «espressamente proibiti dalla legge» - nozione in cui sono ricompresi anche gli atti nulli per vizio di forma - (articolo 28, numero 1, della citata legge n. 89) derivandone altrimenti la sanzione disciplinare della sospensione da sei mesi ad un anno (articolo 138 della citata legge n. 89). Con l'intervento in esame, con riferimento alle predette nullità per vizi di forma, potrebbe venir meno nella generalità dei casi quello stretto rapporto di consequenzialità oggi esistente tra prescrizioni formali dell'atto e nullità, da un lato, e la sanzione disciplinare, derivante dalle violazioni delle prime, dall'altro, risultandone attenuato fortemente il rigore della disciplina vigente che invece ha il merito di aver contribuito ad assicurare un elevato standard di qualità della prestazione professionale notarile; una qualità che è necessario conservare ed alla quale contribuisce anche l'attenzione agli aspetti formali dell'atto che peraltro da sempre connotano l'attività notarile, tenuto conto altresì della condizione di pubblico ufficiale che è propria del notaio.

Di portata fortemente innovativa è poi la disposizione di cui al numero 5) della lettera a) sopra ricordata che attribuisce al Governo, tra l'altro, il potere di «determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse»; una disposizione la cui portata è tale da consentire al Governo la riconsiderazione del numero dei notai, essendo lo stesso strettamente correlato alle sedi notarili, senza che all'attribuzione del potere si accompagnino ulteriori criteri di delega che invece sarebbe necessario prevedere.

Più in generale, con riferimento alle altre parti dell'emendamento, premessa la generale condivisione dell'impostazione espressa dalle disposizioni in esame che si sostanziano peraltro in una delega al Governo a riscrivere l'ordinamento del notariato, si formulano le seguenti osservazioni.

Con riferimento al comma 1, appare opportuno prevedere che sia il Ministro della giustizia in considerazione della materia trattata ed in via esclusiva, competente a proporre al Governo le disposizioni di attuazione della delega in esame.

Conclusivamente si fa inoltre presente che è all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1596, recante la riforma del procedimento disciplinare notarile nonché altri interventi riferiti alla legge n. 89 del 1913, il cui esame si trova in una fase avanzata e che inoltre si è concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 817, in materia

di sedi notarili e recante altri interventi d'interesse notarile per cui è stata richiesta la riassegnazione in sede deliberante.

(Estensore: CARUSO Antonino)

**su ulteriori emendamenti**

23 marzo 2005

La Commissione, esaminati i nuovi emendamenti ed i relativi subemendamenti all'articolo 11 del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime un parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

**su testo ed emendamenti**

16 febbraio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 8 nel presupposto che l'apertura di nuove delegazioni diplomatiche avverrà soltanto dopo l'avvenuta soppressione di altre ritenute non più prioritarie, parere contrario sul comma 3 dell'articolo 15 nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a*) che vengano soppresse le lettere *c*) ed *h*), del comma 1 dell'articolo 3;

*b*) che venga soppressa la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7;

*c*) che all'articolo 14, comma 1, le parole: «di cui al Capo I» vengano sostituite dalle altre: «di cui ai Capi I e III» e che venga aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.0.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.0.2, 2.2, 2.1, 4.41, 4.17, 4.18/2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.5/1, 15.0.1/1, 11.0.3, 4.14, 4.18/1, 4.15, 5.14, 4.5, 9.11, 11.0.1 (limitatamente al comma 13), 11.0.2, 3.1, 5.6, 15.0.1 e 15.0.1/2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 4.19, sulla quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 1-*quinquies* siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quelli necessari ad assicurare l'invarianza del gettito erariale derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 1-*quater*, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GIRFATTI)

**sul disegno di legge**

18 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

ricordato che il disegno di legge annuale di semplificazione e riassetto normativo è previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»), come modificata dalla legge 29 luglio 2003, n. 229;

considerato che l'articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, diretti alla liberalizzazione dell'attività di impresa, tra l'altro mediante l'individuazione di ipotesi tassative di attività d'impresa soggetta ad autorizzazione, con la conseguente abrogazione dei procedimenti di autorizzazione ivi non previsti, fatti salvi quelli imposti dalla normativa comunitaria;

considerato che l'articolo 6 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di pari opportunità, tra l'altro mediante l'individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea;

rilevato a tale riguardo che i predetti fattori di discriminazione corrispondono a quelli che figurano nell'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea e che la tutela della parità di trattamento è ampiamente prevista da diverse norme primarie e secondarie comunitarie, di cui l'ultima è la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

considerato che l'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), tra cui l'e-



eliminazione dell'obbligo per i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di essere permanentemente dotati di speciali attrezzature, finalizzata a dare la possibilità alle aziende di autotrasporti nazionali di utilizzare veicoli strutturati in base a norme che assicurino una loro flessibilità d'uso analoga a quelli costruiti ed immatricolati in altri Stati membri dell'Unione europea;

ricordato che, al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la Presidenza tra le altre cose ha invitato gli Stati membri ad intraprendere azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l'efficienza dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario, e che tale invito ha trovato risposta anche nel «Rapporto Mendelkern» sulla migliore regolamentazione, del 13 novembre 2001,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: KARL ZELLER)

**sul disegno di legge**

1° febbraio 2005

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge,

apprezzato che – in materia di regolazione dell'attività d'impresa – l'adeguamento della legislazione regionale agli indirizzi di cui il testo normativo in esame è espressione si dovrà svolgere sulla base di criteri definiti consensualmente tra Stato e Regioni alla luce del comma 2 dell'articolo 4;

ritenuto tuttavia che l'articolo 4, al comma 3, contiene anche una limitazione atipica alla legislazione regionale, in quanto prescrive ad essa un indirizzo dal carattere: generale, perché consistente in una non meglio specificata coerenza con il contenuto dei decreti legislativi emanandi in un ambito di delega assai ampio; indeterminato, perché non è ovviamente noto il contenuto dei decreti legislativi; atipico, perché si riferisce alla «coerenza»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di porre ad ulteriore criterio dell'adeguamento della legislazione regionale alle finalità e agli obiettivi stabiliti dallo stesso articolo 4 la «coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1», e ciò anche considerando che:

1 – i principi contenuti nel comma 1, validi per la delega al Governo nelle materie di competenza esclusivamente statale, ragionevolmente contengono anche – quantomeno perché desumibili – principi fondamentali in materie di competenze concorrenti, tanto più in materia di impresa dove l'intreccio delle materie – più volte rilevato dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza in tema di rapporti Stato-Regioni – non rende possibile riferirsi ad una netta ripartizione di competenze;

2 – «le finalità e gli obiettivi stabiliti» dall'articolo 4 in esame – che il terzo comma impone finalisticamente alle Regioni – pervadono evidentemente anche l'attività delegata, senza che ci sia pertanto nuovamente

bisogno di richiamarla anche specificamente e – inevitabilmente – nel dettaglio.

Gli obiettivi della richiesta «coerenza» della legislazione regionale sarebbero pertanto perseguibili anche in assenza dell'espressione atipica cui il comma 3 pare subordinare l'esercizio della legislazione regionale;

siano fatte salve le competenze delle Autonomie a statuto speciale, inserendo – alla fine del disegno di legge in esame – una clausola di salvaguardia consistente nell'invito a tali Autonomie ad adeguare la propria normativa in materia agli obiettivi previsti dalla normativa in esame, compatibilmente con lo statuto e con le relative norme di attuazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## CAPO I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA  
PRIMARIA

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 20 della legge  
15 marzo 1997, n. 59)*

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, la lettera *f*) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## CAPO I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA  
PRIMARIA

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 20 della legge  
15 marzo 1997, n. 59)*

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, **sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al comma 3, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:**

**«a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;**

**a-ter) promozione dell'esercizio delle rispettive competenze normative dello Stato, delle regioni e delle province autonome e delle attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione;**

**a-quater) promozione della definizione di principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica del-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

«f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'impatto della regolazione, di consultazione»;**

**b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:**

**«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;**

**c) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:**

«f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

**f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;**

**f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;**

**f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

*f-quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

*d)* dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«*8-bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».

Art. 2.

*(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 3.

*(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;

c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche ridefinandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio;

d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;

e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;

f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di controllo della gestione e dei rendiconti degli uffici all'estero;

i) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

**d) attribuzione ai capi degli uffici della facoltà di effettuare variazioni compensative in corso d'anno fra i diversi capitoli di parte corrente e i diversi capitoli di conto capitale, nell'ambito delle risorse finanziarie globalmente assegnate all'ufficio;**

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica.*

2. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

*(Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

**a) liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuarsi mediante:**

**1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati;**

**2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria;**

**b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), numero 1), previa consultazione**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

***(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)***

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, **ambientali** e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*soppressa*

**a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie eco-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di **avvio**, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nomiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, **trasferimento** e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento **delle capacità produttive** del sistema nazionale;

3) *identico*;

**4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;**

*b) identica.*

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata **di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997**, al fine di:

*a) identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

**f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:**

**1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;**

**2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base **delle intese** e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti **dai commi da 1 a 3** e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. **In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera f), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni e in particolare con il portale delle imprese.**

6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

*(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNI-PA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni e agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

**7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 5.

*(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) collegamento più stretto tra processo di attuazione del programma di Governo, programmazione strategica, programmazione economico-finanziaria di bilancio, programmazione operativa e relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, prevedendo, in particolare:

1) il rafforzamento della connessione tra attività di controllo strategico e attività di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo;

2) la valutazione, in sede di controllo strategico, della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione;

3) l'individuazione di misure che assicurino la coerenza con l'attività e gli esiti del controllo strategico degli atti di programmazione e degli interventi correttivi adottati da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) raccordo del processo di attuazione del programma di Governo, della programmazione strategica, della programmazione operativa e delle relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni con la vigente disciplina del processo di bilancio finanziario ed economico;

c) rafforzamento del collegamento funzionale tra i controlli e lo svolgimento del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'attività amministrativa, in particolare al fine di individuare meccanismi di razionale allocazione delle risorse e di migliorare l'efficienza dei servizi e l'efficacia degli interventi;

d) previsione di una distinta disciplina relativa alle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di puntualizzare gli elementi differenziali tra queste e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni;

e) prevalenza, nell'ambito degli organi che svolgono attività di controllo strategico e attività di controllo di gestione, di professionalità economiche, organizzative e gestionali rispetto a quelle giuridico-amministrative;

f) previsione, fra i compiti di ciascuna amministrazione, della definizione di strumenti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di misurabilità e adeguatezza alle funzioni svolte, con particolare riguardo alle determinazioni organizzative e ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale;

g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

*(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali, **nonché da altri soggetti, anche privati concessionari o affidatari di pubblici servizi**, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

*(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti rientranti nella competenza esclusiva dello Stato in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 7.

*(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;**

**e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:**

**1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa Corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;**

**2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;**

**3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;**

**4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;**

**5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.**

**2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di trasporti)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a)** all'articolo 119, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa»;

**b) agli articoli 53, comma 1, lettere f) e g), e 54, comma 1, lettere f) e g), la parola: «permanentemente», ovunque ricorra, è soppressa.**

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 26, secondo comma, la lettera **c)** è abrogata;

**b)** all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.**

CAPO II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di trasporti)*

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. *Identico*».

*soppressa*

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;

c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati.»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria.»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 9.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «obiettivi predefiniti» sono inserite le seguenti: «nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «decreto n. 29» sono inserite le seguenti: «, avendo riguardo allo stato di attuazione del programma di Governo»;

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, che li comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 10.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente **al Ministro**, che li **comunica** al Presidente del Consiglio dei ministri, **al Ministro per la funzione pubblica** e al Ministro per l'attuazione del programma di governo, **ove nominato**. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del presente decreto»;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e con il Ministro per la funzione pubblica**, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio.»;

*b*) all'articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.»;

*c*) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «altri atti di indirizzo politico» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Riferiscono, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, per il tramite dei rispettivi organi di vertice dell'amministrazione»;

3) al comma 3, le parole: «Essi redigono almeno annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Essi presentano almeno semestralmente»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del presente decreto.»;

4) *identico*:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del **Ministro per la funzione pubblica e del** Ministro per l'attuazione del programma di governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio.»;

*b*) *identica*;

*c*) *identico*:

1) *identico*;

*soppresso*

2) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relative al programma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità desunti dalle note preliminari agli stati di previsione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 4-*quater*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato» e le parole: «anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, e» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza al programma di Governo ed agli eventuali indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Identico*»;

*soppresso*

e) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono determinati autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma 6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

3. I sistemi di controllo adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cessano alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 10.

*(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)*

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».

Art. 11.

*(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)*

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 11.

*(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)*

*Identico*

Art. 12.

*(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)*

*Identico*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

b) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### Art. 13.

*(Disposizioni in materia di atti notarili)*

**1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;

b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *I.* Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.»;

d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3, le parole: «e la condizione» sono soppresse;

e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.»;

f) l'articolo 77 è abrogato.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».

4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non con-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autentificato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».

5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

6. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa rinuncia della persona affetta da cecità».

7. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

8. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale"».

9. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

#### Art. 14.

*(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)*

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Conclusioni del procedimento*).

- 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del proce-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Silenzio assenso*). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*novies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle istanze riguardanti il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, alla giustizia, alla salute e alla pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*».

3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».**

**8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:**

**«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20».**

**9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».**

**10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».**

#### **Art. 15.**

*(Semplificazione della legislazione)*

**1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.**

**2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.**

**3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.**

**9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.**

**10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.**

**11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.**

**12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.**

**13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.**

**16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.**

**17. Rimangono in vigore:**

*a)* le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

*b)* le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

*c)* le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*d)* le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

*e)* le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di ac-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

*f)* le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

*g)* le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

*a)* esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

*b)* verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

*(Decreti legislativi integrativi e correttivi)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

*(Decreti legislativi integrativi e correttivi)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 13.

(*Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229*)

1. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis - (*Decreti legislativi correttivi e integrativi*). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 14.

(*Invarianza finanziaria*)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

(*Abrogazioni*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 17.

(*Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229*)

*Identico*

Art. 18.

(*Invarianza finanziaria*)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui **ai Capi I e II** non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 19.

(*Abrogazioni*)

*Identico*



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)





